

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2165 di martedì 12 maggio 2009

Cantieri edili e decreto 81: punti focali, novità e criticità'

Dagli atti dei convegni su cantieristica e Testo Unico alcuni approfondimenti sui punti innovativi del D.Lgs. 81/2008. Contenuti minimi del PSC e del Fascicolo, le incompatibilità dei ruoli, le normative tecniche e il Responsabile dei lavori.

Pubblicità

In questi ultimi due anni si sono svolti diversi convegni dedicati al mondo edile in rapporto alle novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel settore della cantieristica.

Spesso a questi convegni è seguita la pubblicazione degli atti che PuntoSicuro ha prontamente segnalato e presentato, soffermandosi poi sugli interventi considerati di maggior interesse.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

È il caso ad esempio dell'intervento "**Il Testo Unico per i cantieri temporanei e mobili: criticità e prospettive**" relativo al convegno "**La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico**" che si è tenuto a ottobre 2008 durante la manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena.

In questo intervento, che fa una sintesi dei punti determinanti e innovativi del D.Lgs. 81/2008, i temi trattati sono molti.

Dopo aver accennato al campo di applicazione del decreto, l'intervento affronta:

- la sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14);
- gli obblighi non delegabili (art. 17).

A proposito degli obblighi si ricorda che il **datore di lavoro non può delegare**:

- "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)". Inoltre con il Testo Unico "la nomina del RSPP non deve più essere trasmessa ad ASL e DPL, ma il documento deve essere conservato internamente all'azienda".

L'intervento continua trattando le novità relative a:

- obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
- obblighi del preposto (art. 19);
- medico competente (art. 25);
- contratti di appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26);
- la valutazione dei rischi (art. 28);
- il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31).

Nel decreto viene introdotto l'**obbligo di RSPP** interno all'azienda per le seguenti attività:

- "nelle aziende industriali a rischio rilevante;
- nelle centrali termoelettriche;

- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori".

Gli altri argomenti affrontati nell'intervento:

- riunione periodica (art. 35);
- informazione dei lavoratori (art. 36);
- formazione dei lavoratori (art. 37);
- RLS;
- norme in vigore e collegate al TU (elenco parziale);
 - Titolo II Luoghi di lavoro;
 - Titolo III Attrezzature;
- Titolo IV Cantieri temporanei e mobili.

Riguardo al tema dei cantieri vengono definiti i soggetti individuati dalla normativa, anche riguardo alle **incompatibilità** (ad esempio il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute che non può essere il datore del lavoro, un dipendente o un RSPP delle imprese esecutrici).

L'intervento si occupa delle figure del committente, del responsabile dei lavori, dell'idoneità tecnico ? professionale (c. 9 art. 90 - allegato XVII), della sospensione del titolo abilitativo (c. 9 e 10 art. 90), delle novità riguardo alla normativa tecnica e alle disposizioni in relazione ai rischi specifici.

Ad esempio riguardo alle **normative tecniche** si ricorda che:

- "l'art. 138 prevede che la distanza delle tavole di calpestio di un intavolato del ponteggio possano distare dalla muratura max cm 30 (precedentemente erano 20 cm ? Allegato XVIII riporta 20 cm);
- l'art. 151 introduce l'obbligo di effettuare le operazioni di demolizione attraverso la presenza di un preposto che controlli l'esecuzione dei lavori;
- l'art. 111 prevede che il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota (montaggio ponteggi, carpenteria, ecc.);
- nell'art. 131 (Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi) "l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico (verifica scadenze)".

Di cantieri e Testo Unico si è parlato anche nel convegno nazionale "DLgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d'innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro", convegno che si è tenuto a Messina il 13 e 14 marzo 2009.

Nell'intervento "**La gestione della sicurezza nei cantieri edili. Le principali novità introdotte dal Titolo IV del Testo Unico**" si affrontano le novità del Capo I ("Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili") del Titolo IV del D.Lgs 81/2008.

Il Capo I infatti contiene "novità quali la nuova definizione del Responsabile dei lavori e i casi di designazione dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Nuova rispetto alla normativa precedente è anche la definizione di idoneità tecnico-professionale, ossia il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera; viene superata in tal modo la genericità del contenuto dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996".

Altre novità, riguardano:

- il riconoscimento del ruolo rivestito dall'impresa affidataria nell'economia generale della sicurezza in cantiere;
- i "contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e meno alla valutazione dei rischi specifici delle imprese)" e del fascicolo dell'opera.

In particolare l'art. 100 comma 1 del decreto 81/2008 ha "finalmente cambiato la definizione di PSC che, negli ultimi dieci anni, aveva creato non poca confusione e aveva contribuito a non fare emergere la profonda differenza tra i piani di sicurezza, introdotti a carico delle imprese esecutrici, e il piano di sicurezza e coordinamento voluto dalla direttiva 92/57/CEE".

L'intervento affronta nel dettaglio ogni novità in relazione sia alla normativa vigente sia alla normativa precedente al Testo Unico.

- "Il Testo Unico per i cantieri temporanei e mobili: criticità e prospettive", M. Tritto (formato PDF, 1.14 MB).

- "La gestione della sicurezza nei cantieri edili. Le principali novità introdotte dal Titolo IV del Testo Unico" di A. Leonardi, M. Candreva (formato PDF, 407 kB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it